

e di incasso sui contratti di assicurazione di cui sopra (provvigioni alle quali la Società è disposta a rinunciare) nonché degli interessi di un normale conto corrente bancario sulle somme che gli inquirenti verserebbero ogni mese, che anticipatamente e che l'Istituto dovrebbe invece versare posticipatamente ai banchieri americani.

La proposta operazione si distacca nettamente dalle consuete forme di attività finanziarie dell'Istituto ed assume i caratteri di una vera e propria operazione bancaria.

Essa quindi non potrebbe essere effettuata che col consenso dei Ministri delle Finanze e delle Corporazioni ai sensi dell'art. 13 n. 14 del R.D.L. 29 aprile 1923 N. 966.

Nel merito poi delle proposte, il Direttore Generale rileva come tutti i rischi dell'operazione sarebbero sopportati unicamente dallo Istituto.

I finanziatori americani, infatti, si cautelano per il recupero del capitale